

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 736 del 11 DIC. 2009

**Oggetto: Tar Campania – Ricorso Capocefalo Spartico c/ - Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilanove il giorno undici del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 13/11/09 l'avv. Spartico Capocefalo agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento dinanzi al Tar Campania in impugnativa della delibera di G.P. n.328/09 nonché degli atti connessi e conseguenti ivi incluso l'A.P.Q. del 19/3/07 tra Provincia di Benevento, Comune di Benevento, Comune di Pietrelcina e Comune di Pesco Sannita;

**Con** determina n.542/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

27

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dall'avv. Spartico Capocefalo c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 13/11/09 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.542 /09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Affari Legali-Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazazzera)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:**

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 542/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 13/11/09 dinanzi al Tar Campania da Capocefalo Spartico c/ Provincia di Benevento in impugnativa della delibera di G.P. n.328/09 nonché degli atti connessi e conseguenti ivi incluso l'A.P.Q. del 19/3/07 tra Provincia di Benevento, Comune di Benevento, Comune di Pietrelcina e Comune di Pesco Sannita;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto confermato e sottoscritto  
(Dr. Claudio Uccelletti)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 94 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 15 DIC 2009

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dot. Claudio Uccelletti)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 DIC 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 30 DIC. 2009  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dot. Claudio Uccelletti)  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
(D.ssa Patrizia Taranto)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 26 DIC. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO, il** 30 DIC. 2009

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dot. Claudio Uccelletti)  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
(D.ssa Patrizia TARANTO)

2	Copia per				
	SETTORE	<u>ALL-ARB. PERSONALE 2007</u>	il		prot. n. _____
	SETTORE		il	<u>18.12.09</u>	prot. n. _____
	SETTORE		il		prot. n. _____
	Revisori dei Conti		il		prot. n. _____
	Nucleo di Valutazione		il		prot. n. _____

*conf. capigruppo*

 **Provincia di Benevento**  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0027238 Data 16/11/2009  
Oggetto **RICORSO AVERSO DELIBERA**  
**N.328 DEL 17-7-09**  
Dest. Avvocatura Settore: [ ... ]

studio legale Capocéfalo - via Roma, 54 -  
82020 - Pesco Sannita - tel. 0824/981376


COPIA

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 8446  
DEL 11 NOV 2009

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la Campania - Napoli

**RICORRE**



L'avv. **CAPOCEFALO Spartico**, C.F. CPC54C16E249M, nato a Guardia Sanframondi il 16.03.1954 e residente in Pesco Sannita al viale Caduti della Polizia di Stato, 11, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Napoli alla via Posillipo, 69, presso l'avv. Luciana Rossi, Studio Legale Esposito

*Presidente  
Supra*

**AVVERSO**

- a) la delibera di Giunta Provinciale di Benevento n. 328 del 17.07.2009, affissa all'albo pretorio il successivo 20.07.2009, esecutiva dal 04.08.2009, nella parte in cui si dispone che la realizzazione dell'impianto polivalente per lo sport, il benessere, il tempo libero "Bios, villaggio sportivo", avvenga in "Contrada Piano Cappelle nella città di Benevento" e non invece in Pesco Sannita, località Colle Pacifici - Maitine, come stabilito con precedenti atti deliberativi della stessa G.P. di Benevento nn. 385/2004, 387/2004 e 746/2005;
- b) ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso o presupposto, a quello che precede, ivi incluso l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 19.03.2007 fra la Provincia di Benevento, il comune di Benevento il comune di Pesco Sannita ed il comune di Pietrelcina.

021652

**FATTO**

Lo scrivente avvocato Spartico Capocéfalo esercita le funzioni di consigliere comunale di Pesco Sannita (BN), nonché di consigliere alla

Provincia di Benevento, eletto nel collegio Pesco Sannita – Reino - Pago Veiano.

Ciò premesso, con atto giuntale n. 385 del 28.06.2004, la Provincia di Benevento approvava lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania, la stessa Provincia di Benevento, il comune di Pesco Sannita e l'Università del Sannio per la costruzione e la gestione del Centro Sportivo Sannio, da realizzarsi in Pesco Sannita – località Colli Pacifici - contrada Maitine.

Con ulteriore atto di Giunta Provinciale n. 387, sempre del 28.06.2004, veniva approvato il progetto preliminare generale delle opere per la realizzazione del complesso sportivo di cui sopra, per l'ammontare complessivo di € 9.584.742,83 e veniva, contestualmente, approvato il progetto preliminare primo stralcio per un importo di € 1.300.000,00.

Con delibera n. 25 del 21.07.2004, il comune di Pesco Sannita approvava il detto protocollo d'intesa, al fine di realizzare il complesso sportivo di che trattasi.

Quindi, in data 14.02.2005, con nota prot. 2005.0129081 del Dirigente del Servizio Sport, la Regione Campania comunicava alla Provincia di Benevento ed al comune di Pesco Sannita l'assegnazione di un contributo *“costante annuo al 5% sull'importo di € 1.300.000,00 pari ad € 65.000,00 annui, per un massimo di 20 anni, per lavori al seguente impianto sportivo : impianto polivalente, località Colle Pacifici (Maitine) Pesco Sannita”*.

Seguiva ancora delibera di Giunta Provinciale di Benevento n. 746 del 06.10.2005, con la quale si approvava *“in linea tecnica il progetto preliminare”* per la realizzazione del ridetto complesso sportivo

polivalente ecocompatibile, in località Colli Pacifici nel comune di Pesco Sannita denominato, per l'appunto, "Bios, villaggio sportivo".

Quindi la Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma con il Governo della Repubblica – Programmazione Risorse ex Delibera CIPE n. 20/2004 – Avvio per la stipula del III atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro infrastrutture per i sistemi urbani, del 09.02.2006, deliberava il finanziamento di € 5.600.000,00, in favore della Provincia di Benevento, per la realizzazione del ridetto complesso sportivo polivalente da realizzarsi in Pesco Sannita, così come analiticamente indicato nelle schede allegate al predetto Accordo di Programma del quale costituiscono parte integrante, ed approvate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 249 del 21.04.2005, che faceva proprie le determinazioni di cui alla Delibera di Giunta Provinciale di Benevento n. 387/2004.

Veniva, quindi, bandito avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva per l'opera di che trattasi, per l'importo di € 98.141,00, con termine finale di presentazione delle offerte entro il 18.04.2006.

È a dirsi, inoltre, che tale progetto veniva incluso nel programma triennale per le opere pubbliche provinciali 2006 - 2009, di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 31.03.2006, laddove espressamente si stabiliva che "*in occasione della programmazione delle risorse attribuite alla Regione Campania dal CIPE con la propria deliberazione del 20.09.2004, n. 20, ai sensi dell'Intesa Istituzionale di Programma ed avvio delle procedure per la stipula del 3° atto*

*Integrativo A.P.Q. Infrastrutture per i sistemi Urbani, sono stati previsti i sottoelencati interventi e/o iniziative di interesse di questo Ente... 4) Comune di Pesco S. – “Bios – Villaggio Sportivo”- Complesso sportivo polivalente ecocompatibile € 5.600.000,00...” .*

Tale destinazione veniva poi confermata nel successivo atto di programmazione delle opere pubbliche 2009 - 2011, approvato con delibera di consiglio Provinciale n. 45 dell'11.05.2009, laddove per l'appunto si dispone che *“sono stati previsti i sottoelencati interventi e/o iniziative di interesse di questo Ente ... 4) Comune di Pesco S. – “Bios – Villaggio Sportivo”- Complesso sportivo polivalente ecocompatibile” .*

Ciò premesso, è a dirsi che con altro Accordo di Programma Quadro, in data 19.03.2007, tra provincia di Benevento, comune di Benevento, comune di Pesco Sannita e comune di Pietrelcina, quindi soggetti diversi dai sottoscrittori dai succitati Protocolli d'Intesa e Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi Urbani, del 09.02.2006, si stabiliva di trasferire la realizzazione del complesso sportivo Bios dal comune di Pesco Sannita al comune di Benevento (a seguito di una non meglio precisata richiesta della Federazione Italiana Rugby) e di realizzare in Pesco Sannita un *“Progetto di Eccellenza Artigianale Sannita”*.

Seguiva, quindi, deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 366 del 22.06.2007, con la quale, rinviando quanto a motivazione e presupposti dell'atto al predetto ultimo Accordo Quadro, si approvava, *“in linea tecnica il progetto definitivo”* per la realizzazione dell'impianto in parola, da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento, e ciò senza minimamente considerare tutto quanto

fino ad allora stabilito in ordine all'allocazione dell'impianto nel comune di Pesco Sannita.

Va sottolineato sin d'ora che il predetto accordo di programma, per espressa previsione dell'art. 5, aveva validità sino al 31.12.2007.

Quindi, in data 24.06.2008, il Sindaco del Comune di Pesco Sannita, rilevata la mancata attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra, con nota prot. 3270, chiedeva al Presidente della Provincia di Benevento di *“adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la realizzazione di tale progetto (Bios, villaggio sportivo) nell'ambito del territorio di Pesco Sannita, rispettando in tal modo l'originaria collocazione e scongiurando il rischio di perdita del finanziamento”*.

Tale richiesta restava priva di riscontro fino a che la Provincia di Benevento, con l'impugnato atto deliberativo n. 328 del 17.07.2009, confermava la realizzazione dell'impianto polivalente per lo sport, il benessere ed il tempo libero *“Bios, villaggio sportivo”*, in località Contrada Piano Cappelle del comune di Benevento *“secondo quanto sottoscritto con l'Accordo di Programma Quadro del 19.03.2007, tra questo Ente, il Comune di Benevento, il comune di Pietrelcina ed il comune di Pesco Sannita”*, devolvendo, al contempo, il contributo regionale, previsto dall'art. 2, lett. C, della L. R. 42/1979 – annualità 2004, di € 1.300.000,00 per la realizzazione dell'impianto sportivo polivalente, in favore del comune di Pesco Sannita (!).

Seguiva ulteriore nota prot. 4365 del 31.07.2009, con la quale il Sindaco del Comune di Pesco Sannita, chiedeva nuovamente al Presidente della Provincia di Benevento di *“rivedere la decisione di delocalizzare il complesso sportivo Bios in località Piano Cappelle e di*

*realizzarlo nel territorio di Pésco Sannita secondo l'originaria collocazione”.*

Anche tale richiesta non sortiva effetto alcuno di tal ché, a tutela dei legittimi interessi del comune di Pésco Sannita, nella riferita qualità di consigliere comunale e di consigliere Provinciale, ricorre dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR il sottoscritto avvocato, chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, della delibera di Giunta Provinciale n. 328/2009, per i seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

#### **1./ ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DEI PRESUPPOSTI**

La delibera di Giunta Provinciale n. 328 del 17.07.2009 è palesemente illegittima poiché si fonda su di un presupposto del tutto erroneo, ovvero sulla perdurante validità dell'Accordo Quadro del 19.03.2007 sottoscritto fra la Provincia di Benevento, il comune di Benevento ed i comuni di Pésco Sannita e Pietrelcina.

**Tale Accordo Quadro, infatti, è da ritenersi del tutto privo di validità, nullo ed inefficace essendo irrimediabilmente scaduto.**

Stabilisce infatti l'art. 5 del medesimo Accordo Quadro, sottoscritto, si ripete, in data 19.03.2007, che *“il presente Accordo ha validità sino al 31 dicembre 2007”.*

Serve a dire che non essendo intervenuto alcun atto idoneo a prolungare l'efficacia del predetto Accordo Quadro, lo stesso deve ritenersi *tamquam non esset*, e quindi del tutto inidoneo a fondare la diversa collocazione dell'impianto sportivo polivalente Bios dal comune

di Pesco Sannita, come originariamente previsto, al comune di Benevento.

Serve aggiungere, per completezza, che se è vero che la allocazione dell'impianto sportivo nel comune di Benevento era già stata stabilita con la delibera di Giunta Provinciale n. 366 del 22.06.2007, adottata nel periodo di vigenza del contestato Accordo Quadro, è altrettanto vero che l'impugnata delibera 328/2009 non ha un contenuto meramente confermativo della precedente, fondandosi su una nuova istruttoria e soprattutto sul venir meno del presupposto essenziale, ovvero della validità dell'Accordo Quadro.

Da ciò consegue la autonoma impugnabilità della avversata delibera di Giunta Provinciale n. 328 del 17 luglio 2009.

**2./ VIOLAZIONE DI LEGGE art. 34 D.P.R. 267/2000 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

L'Accordo Quadro stipulato in data 19.03.2007 e sul quale si fonda la deliberazione di Giunta impugnata, è altresì nullo, oltre che inefficace, per violazione dell'art. 34 del D.P.R. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

Ed infatti secondo il comma 5 della citata norma << *Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.*>>.

Ebbene, nel caso in esame, l'area di contrada Piano Cappelle del comune di Benevento, sulla quale la Provincia di Benevento vorrebbe

realizzare l'impianto sportivo per cui è causa, è classificata, secondo il vigente P.R.G., come Zona E 3, ossia aree private di verde agricolo, incolto e boschi.

Ciò significa che il Sindaco del Comune di Benevento, dopo aver sottoscritto l'accordo di programma in data 19.03.2007, avrebbe dovuto, per espressa previsione normativa, sottoporre l'adesione in parola alla ratifica del consiglio comunale entro il successivo 18.04.2007.

Ciò che non è avvenuto con conseguente decadenza *ipso iure* dell'adesione del Sindaco di Benevento, e definitivo travolgimento dell'intero Accordo Quadro.

**3./ ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON ATTO PRECEDENTE - PROTOCOLLO DI INTESA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 385 DEL 28.06.2004 – INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA GOVERNO – REGIONE CAMPANIA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 09.02.2006**

Serve evidenziare, poi, che il Protocollo di Intesa di cui alla delibera di Giunta Provinciale n. 385 del 28.06.2004, con il quale veniva stabilita la realizzazione del Centro Sportivo Sannio in Pesco Sannita – località Colli Pacifici - contrada Maitine, veniva stipulato fra la Provincia di Benevento, la Regione Campania, il comune di Pesco Sannita e l'Università del Sannio.

Tale Protocollo d'Intesa veniva poi, in data 09.02.2006, recepito dall'intesa istituzionale di programma Governo – Regione Campania -

accordo di programma quadro infrastrutture per i sistemi urbani, sottoscritto dal Ministero dell'Economia e del Finanze, dalla Regione Campania con il quale si stabiliva espressamente che l'opera di che trattasi dovesse essere realizzata in Pesco Sannita, così come risulta dall'elenco ivi contenuto, laddove l'intervento in questione risulta individuato con il "codice SU3BN.04", e pubblicato sul B.U.R.C. Regione Campania, n. 28 del 26.06.2006.

Diversamente, l'Accordo Quadro del 19.03.2007, veniva sottoscritto soltanto da alcuni dei sottoscrittori del predetto. Protocollo d'Intesa (Provincia di Benevento e comune di Pesco Sannita), rimanendo esclusi la Regione Campania, soggetto finanziatore e l'Università del Sannio, per fare posto al comune di Benevento ed al comune di Pietrelcina.

E' evidente quindi che l'estromissione, nell'Accordo Quadro, dei soggetti istituzionali che avevano concorso in maniera determinante all'avvio dell'iter per la realizzazione del progetto in parola, e la violazione di quanto espressamente stabilito nell'Intesa Istituzionale di Programma – Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi Urbani III protocollo aggiuntivo del 09.02.2006, non può che determinare la irrimediabile illegittimità del richiamato Accordo Quadro e della conseguente deliberazione di Giunta Provinciale impugnata.

**4./ ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON  
ATTO PRECEDENTE – DELIBERE DI CONSIGLIO  
PROVINCIALE NN. 38/2006 E 45/2009**

Va altresì rilevato l'ulteriore insanabile contrasto fra il contenuto dell'avversata delibera di Giunta Provinciale n. 328/2009 e gli atti di programmazione delle opere pubbliche della Provincia di Benevento, in ordine al luogo ove insediare il complesso sportivo polivalente denominato Bios.

Ed infatti, come già riferito in premessa, nel programma triennale per le opere pubbliche provinciali 2006 - 2009, di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 31.03.2006, si stabiliva espressamente che “ *in occasione della programmazione delle risorse attribuite alla Regione Campania dal CIPE con la propria deliberazione del 20.09.2004, n. 20, ai sensi dell'Intesa Istituzionale di Programma ed avvio delle procedure per la stipula del 3° atto Integrativo A.P.Q. Infrastrutture per i sistemi Urbani, sono stati previsti i sottoelencati interventi e/o iniziative di interesse di questo Ente...* 4) *Comune di Pesco S. – “Bios – Villaggio Sportivo”- Complesso sportivo polivalente ecocompatibile € 5.600.000,00...*” .

Tale destinazione veniva poi confermata nel successivo atto di programmazione delle opere pubbliche 2009 - 2011, approvato con delibera di consiglio Provinciale n. 45 dell'11.05.2009, laddove per l'appunto si dispone che “*sono stati previsti i sottoelencati interventi e/o iniziative di interesse di questo Ente ...* 4) *Comune di Pesco S. – “Bios – Villaggio Sportivo”- Complesso sportivo polivalente ecocompatibile*” .

E ciò salvo poi, con un semplice atto deliberativo, fondantesi peraltro su di un presupposto nullo ed inesistente, ossia la validità dell'Accordo Quadro, contraddire quanto stabilito nei citati atti

programmatori e stabilire la costruzione del villaggio sportivo in Benevento anziché in Pesco Sannita.

### **ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DELL'ACCORDO QUADRO DEL 19.03.2007**

Va infine evidenziato un ulteriore profilo di illegittimità che inficia il contestato Accordo Quadro, e cioè che lo stesso comune di Pesco Sannita, che pure lo aveva sottoscritto, ne ha “denunciato” l’invalidità con la nota prot. 3270 del 24.06.2008, a firma del Sindaco con la quale chiede espressamente al Presidente della Provincia di Benevento di “*adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la realizzazione di tale progetto (Bios, villaggio sportivo) nell’ambito del territorio di Pesco Sannita, rispettando in tal modo l’originaria collocazione e scongiurando il rischio di perdita del finanziamento*”; e poi con ulteriore nota prot. 4365 del 31.07.2009, con la quale il medesimo Sindaco del Comune di Pesco Sannita, chiedeva nuovamente al Presidente della Provincia di Benevento di “*rivedere la decisione di delocalizzare il complesso sportivo Bios in località Piano Cappelle e di realizzarlo nel territorio di Pesco Sannita secondo l’originaria collocazione*”.

Ne consegue, con evidenza, la palese inesistenza del citato Accordo Quadro con conseguente illegittimità dell’avversata delibera di Giunta Provinciale impugnata n. 328 del 17.07.2009.

### **ISTANZA CAUTELARE**

I dedotti profili di illegittimità evidenziati nel presente ricorso integrano il necessario requisito del *fumus boni iuris*.

Quanto al danno per la comunità di Pesco Sannita, della quale il sottoscritto ricorrente è legittimo rappresentante, esso è *in re ipsa* .

Ed infatti l'insediamento nel territorio comunale di Pesco di un così importante complesso sportivo determinerebbe un importantissimo impatto socio economico sia in termini di occupazione che in termini di immagine e di attrattiva turistica per un territorio interno della regione Campania da sempre estromesso da ogni progetto di sviluppo.

Allo stesso tempo è evidente che il tempo occorrente per ottenere una pronuncia nel merito del predetto ricorso rischierebbe di vanificare gli effetti di una eventuale pronuncia favorevole, posto che l'opera pubblica di che trattasi potrebbe, nelle more, essere avviata ed ultimata.


**P.Q.M.**

Voglia Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso, annullare previa sospensiva i provvedimenti impugnati.

Ai sensi della L. 488/99 e s. m. e i. il contributo unico viene pagato nella misura di € 500,00.

Benevento, li 11.11.2009

Avv. Spartico Capocéfalo



## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi innanzi, io sottoscritto aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato copia dell' antescritto atto a:

1. **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente p.t. legale rapp.te, domiciliato per la carica in Benevento alla piazza Castello, 1 - Rocca dei Rettori, ivi consegnandone copia a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**  
incaricata alla ricezione atti t.q.

13 NOV. 2009

Tribunale di Benevento  
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3  
PASQUALE DE MICHELE

2. **Comune di Benevento**, in persona del Sindaco p.t., legale rapp.te, dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento, alla via Annunziata, Palazzo Mosti, ivi consegnandone copia a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti

3. **Comune di Pietrelcina**, in persona del Sindaco p.t., legale rapp.te, dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Pietrelcina al Corso Padre Pio, ivi consegnandone copia a mezzo spedizione di plico postale con racc. a/r

4. **Comune di Pesco Sannita** in persona del Sindaco p.t., legale rapp.te, dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Pesco Sannita alla piazza Umberto I, ivi consegnandone copia a mezzo spedizione di plico postale con racc. a/r

5. **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t., legale rapp.te domiciliato per la carica in Napoli alla via Santa Lucia, ivi consegnandone copi a mezzo spedizione di plico postale con racc. a/r